

Pensione di inabilità e assegno di pensione privilegiata

La pensione di inabilità erogata dall'Inps spetta ai lavoratori i quali, dopo **accertamento** di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'**assoluta e permanente impossibilità** di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge n. 222/1984).

Destinatari sono i lavoratori:

dipendenti;

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti

Le condizioni richieste sono:

- **assoluta e permanente** impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- **cessazione** di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- **cancellazione** dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- **cancellazione** dagli albi professionali;
- **rinuncia** ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Importo

L'importo della pensione di inabilità viene determinato con il sistema di calcolo:

- **retributivo**, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;

- **misto** (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; **Contribu-**

tivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Ai fini della determinazione della misura della pensione l'**anzianità contributiva maturata viene incrementata** (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'**età pensionabile** corrispondente a:

- **55 anni di età**, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel sistema retributivo o misto;
- **60 anni di età**, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel sistema retributivo o misto;
- **60 anni di età**, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.

La pensione di inabilità **decorre** dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i **requisiti**, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a **revisione** come l'assegno di invalidità.

Domanda

Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli **Enti di patronato**, o inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it nonché corredata da certificazione medica.

Assegno per assistenza personale e continuativa

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella

impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un **accompagnatore** o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'**assistenza continua**, spetta un assegno mensile **non reversibile** nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 5 legge n. 222/1984).

L'assegno di cui sopra:

- a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- b) non è **compatibile** con l'**assegno mensile dovuto dall'Inail** agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previden-

za obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Altre prestazioni

Il pensionato di inabilità in presenza delle previste condizioni ha diritto alla **maggiorazione sociale** sulla pensione.

Contributi figurativi

Al pensionamento di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa (art. 4 legge n. 222/1984).

Assegno di pensione privilegiata

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto **all'assegno di invalidità** ed alla **pensione di inabilità**, anche in **mancanza dei requisiti contributivi** previsti, quando (art. 6 legge n. 222/1984):

- a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dall'evento non derivi il diritto a **rendita a carico dell'Inail**, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici

❑ Superstiti

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla **pensione privilegiata** indiretta per inabilità purché:

- 1) il **decesso** dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- 2) dal decesso dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a **rendita a carico Inail**, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.